

A) Breve cronistoria del SMND

Prima del DLgs 112/98

Il Regio Decreto n. 3534, serie II°, del 26 novembre 1876 che istituisce un Consiglio Direttivo e un Ufficio Centrale di Meteorologia, è il primo tentativo concreto di realizzare un unico servizio meteorologico nazionale componendo gli interessi diversi dei 4 Ministeri a quel tempo interessati alla meteorologia e cioè:

- Lavori Pubblici e Agricoltura,
- Marina,
- Industria e Commercio,
- Istruzione Pubblica.

Art. 4. Il Consiglio direttivo:

- *Classifica i vari osservatorii esistenti, tenendo presenti le norme del congresso di Vienna del 1873, e fa proposte e dà avvisi ai Ministeri interessati in ordine all'impianto di nuovi osservatorii, alle modificazioni e soppressioni di quelli esistenti;*
- *Determina il numero e la qualità degli strumenti di cui debbono essere fornite le varie classi degli osservatorii;*
- *Fissa l'orario delle osservazioni, il numero di esse e i metodi a seguirsi, tenuto conto delle esigenze del servizio principale affidato agli osservatorii;*
- *Stabilisce il tempo e le norme per le ispezioni. Le quali benché limitate alla parte che si riferisce al servizio meteorologico, pure debbono sempre eseguirsi previe le necessarie intelligenze coi ministeri da cui dipendono i singoli uffici;*
- *Stabilisce le norme generali per le pubblicazioni a farsi dall'ufficio centrale;*
- *Avvisa a tutti gli altri provvedimenti che possono interessare alla scienza ed il buon andamento del servizio.*

Art. 6. L'Ufficio centrale:

- *Cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e di quelle che, sulla proposta del consiglio stesso, vengono emanate dai Ministeri rispettivi;*
- *Corrisponde coi vari Ministeri per tutto ciò che si attiene al servizio meteorologico; Per i casi di urgenza è ammessa la corrispondenza diretta con gli osservatorii;*
- *Attende alla compilazione e alla pubblicazione secondo le norme date dal consiglio direttivo delle osservazioni e delle memorie;*
- *Fa le proposte per l'acquisto degli strumenti, ed avuta l'autorizzazione per la spesa, provvede all'acquisto, alla verifica e alla spedizione;*
- *Compila il bilancio;*
- *Presenta al consiglio direttivo un'annua relazione sull'andamento del servizio.*



Di quell'iniziale idea di realizzare un unico servizio meteorologico nazionale rimase poco, difatti:

- nel 1919 è nato il Servizio Idrografico del Ministero dei lavori Pubblici,
- nel 1923 è nato il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica (dal R. Servizio Aerologico Italiano nato nel 1913) ,
- nel '29 quello Geofisico,
- nel 1941 fu istituito il Servizio dell'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (U.C.E.A che diventerà il C.R.A. C.M.A. , Centro per la Meteorologia Applicata all'Agricoltura).

Non ci fu dunque unificazione ma, al contrario, le strutture aumentarono.



Anche lo stesso Ufficio Centrale di Meteorologia subì diversi cambiamenti normativi, che hanno comportato anche cambiamenti nella denominazione:

- Ufficio Centrale di Meteorologia (1876 - 1887)
- Ufficio Centrale di Meteorologia e di Geodinamica (1887 - 1923)
- Ufficio Centrale di Meteorologia e di Geofisica (1923 - 1937)
- Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e di Climatologia (1937 - 1941)
- Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e di Ecologia Agraria (1941 -1957)
- Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e Difesa delle Piante Coltivate dalle Avversità Meteoriche (1957 - 1999)

- Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (dal 1999)

Le conseguenze del bipolarismo:

Il ciclo del monitoraggio idro-geologico in Italia è rimasto diviso, c'è stato un labirinto autoreferenziale dei sistemi/reti di rilevazione e sul piano organizzativo non si è avuto un unico modello organizzativo - istituzionale di riferimento.

il ciclo del monitoraggio è diviso tra civile e militari

componente	Cosa fa	Perchè	Divisione del ciclo dell'acqua
militare	previsioni del tempo	Fornire previsioni per l'agricoltura, la navigazione aerea, la navigazione marittima	
civile	misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche.	Acquisire, elaborare dati per lo studio delle risorse idriche e dei deflussi	

I parametri appartenenti allo stesso ciclo naturale dell'acqua sono osservati separatamente

IL D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

E' il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 a far nascere il modello organizzativo istituzionale di riferimento, istituendo all'art. 111 il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito.

Art. 111. Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito

1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

Lo stesso DLgs 112/98 prevedeva anche il riordino organizzativo delle strutture periferiche del Servizio idrografico nazionale (art. 9 e 92) da effettuarsi con successivi provvedimenti.

Art. 92. Riordino di strutture

1. *Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:*
 - a) *gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;*
 - b) *il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;*
 - c) *l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;*
 - d) *il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.*
2. *Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.*
3. *Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.*
4. *Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.*

Art. 9. Riordino di strutture

1. *Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*
2. *Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.*

Dunque secondo il Dlgs 112/98 in ogni regione deve essere presente un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.



Il D.L. 11 giugno 1998, n.180


Il DL 180/98 affidò **50 miliardi** all'allora Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (il DSTN allora era un



dipartimento della PCM - oggi non esiste più essendo confluito in parte all'Ispra e in parte alla PC) per il potenziamento reti monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e incaricò il Servizio idrografico e mareografico nazionale (che era un servizio del DSTN oggi confluito nell'ISPRA), di predisporre il **programma** per il **potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico**, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. Il programma doveva essere comprensivo di un piano finanziario triennale e contenere l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti che avrebbero dovuto assicurare l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, e garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.

Il Programma previsto dal DL 180/98 (approvato dal DPCM 15 dicembre 1998) **strutturò il modello organizzativo** costituito da:

- pochi centri funzionali (10-12) suddivisi per grandi aree di bacino che integrano i sistemi esistenti, raccolgono i dati e li elaborano facendo anche scenari di rischio, e, infine, allertano le PC regionali
- 1 solo centro funzionale nazionale presso la PCM Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali (che verifica i dati e allerta il DPC)



Ma, principalmente, il DL 180/98 ha rappresentato **un vero vulnus nella pubblica amministrazione**; esso infatti **ha introdotto il precariato** nel "sistema" di protezione civile:

- le regioni possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato;
- le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità;
- Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali rimodula in eccesso la dotazione organica
- Il Ministro dell'ambiente forma una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro
- l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente attiva fino a cinquanta co.co più cinquanta comandati



Precariato in PC:

68 Persone assunte con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) a partire dall'ottobre 1997 con varie disposizioni di Protezione Civile:

- 18 ingegneri (area C, posizione economica 2);
- 10 funzionari amministrativi (area C, posizione economica 2);
- 14 assistenti amministrativi (area B, posizione economica 3);
- 17 geologi (area C, posizione economica 2);
- 3 funzionari con il trattamento economico del dirigente per incarichi relativi a particolari professionalità;
- 3 architetti (area C, posizione economica 2);
- 1 assistente tecnico-edile (area B, posizione economica 3);
- 1 veterinario (area C, posizione economica 2);
- 1 assistente tecnico alle telecomunicazioni (area B, posizione economica 3).

Pertanto, i costi annuali possono essere quantificati come segue:

1. Area C – posizione economica 2 – n. 49 unità in servizio per lire 44.576.719	L. 2.184.259.231
2. Area B – posizione economica 3 – n. 16 unità in servizio per lire 37.015.649	» 592.250.384
3. Funzionari con trattamento economico dirigenziale – n. 3 unità in servizio per lire 135.493.287	» <u>406.479.861</u>
<i>Totale . . .</i>	L. 3.182.989.476
Oneri riflessi a carico dell'amministrazione . . .	» <u>1.274.000.000</u>
Totale arrotondato . . .	L. 4.457.000.000



Area	Posizione economica	Stipendio (per 12 mesi)	Indennità integrativa speciale (per 12 mesi)	Indennità di amministrazione, di posizione e di carica (per 12 mesi)	Tredicesima mensilità	Totale
C	2	21.651.000	12.673.356	7.392.000	2.860.363	44.576.719
B	3	16.371.000	12.336.396	5.916.000	2.392.253	37.015.649
Funzionari con trattamento economico dirigenziale		36.000.000	13.602.564	77.602.176	8.288.547	135.493.287

Il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279

Il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, separa nuovamente ciò che era stato faticosamente unito, autorizza la spesa di ulteriori 30 miliardi di lire per l'anno 2000 e detta **un altro vulnus istituzionale**.

Esso, infatti, non solo separa il potenziamento dei radar meteorologici dal potenziamento del resto della rete meteoroidropluviometrica, rompendo di fatto la precaria unitarietà che si stava cercando di costruire, ma consente anche l'adozione di ordinanze di PC per il suo potenziamento, e qui il vulnus: **il potere dell'ordinanza, lo strumento normativo previsto per le emergenze, che ha la facoltà di derogare da tutto l'impianto normativo, viene utilizzato a prescindere dalla dichiarazione di uno stato di emergenza, dunque per gestire l'ordinario**.

Nel 2000 dunque si passa dal seguente modello organizzativo :



L'OPCM n. 3134 del 10 maggio 2001

- Dichiara **urgenti e indifferibili** gli interventi previsti dai due programmi di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale
- Individua quale soggetto attuatore per la realizzazione dei Centri Funzionali (C.F.) la regione Basilicata al quale il DSTN deve trasferire le risorse occorrenti. Nel 2002 la Regione Basilicata si aggiudicherà a valere sull'otto per mille IRPEF (D.P.R. n.76/99) l'ulteriore finanziamento di circa **8 MEuro** in aggiunta ai **6 MEuro** (resi disponibili dal Comitato Tecnico a valere sui fondi ex legge



n.267/1998)

- Stabilisce che gli interventi per la realizzazione dei C.F. siano definiti sulla base di apposite convenzioni (sottoscritte tra le regioni, il DSTN, il DPC e la regione Basilicata).
- Affida al GNDCl (tramite il CIMA delle Università degli studi di Genova e della Basilicata), la stesura del progetto definitivo della copertura nazionale dei radar meteorologici (d'intesa con le regioni, rappresentate dal Coordinamento interregionale dei servizi meteorologici (CISM), nonché con il comitato tecnico di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio idropluviometrico), da farsi entro 90 giorni e da trasmettere al DPC ai fini dell'esecuzione della gara stessa.
- Stabilisce che il CIMA dovrà fornire al DPC l'assistenza specialistica in tutte le fasi di esecuzione della gara nonché nelle fasi di alta sorveglianza, direzione lavori e collaudo delle strutture e del loro ottimale funzionamento.

Il D.P.C.M. 24 luglio 2002

Il DPCM del 24 luglio 2002 trasferisce alle Regioni gli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico”. Le **competenze del Servizio Idrografico** dell'ex Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (DSTN), in conseguenza del decentramento amministrativo (introdotto con la legge 59/97 ed il D. L.vo 112/98), e gli uffici compartimentali e sezioni distaccate del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) del DSTN **passano alle Regioni** (a partire dall'1/10/2002) e rimane come struttura nazionale solo un servizio presso l'Agenzia per la protezione dell'Ambiente (APAT- oggi ISPRA) con l'incarico di raccordare a livello nazionale le attività dei servizi regionali

L'OPCM n.3260 27 dicembre 2002

- Affida al Presidente della regione Basilicata il compito di provvedere all'individuazione dell'affidatario, anche mediante **affidamento diretto a trattativa privata**
- Destina contributi per l'**assunzione di personale a tempo determinato** (*Nota: quello chiamato in precedenza a chiamata nominale diretta*) e per il funzionamento dei Centri Funzionali Regionali e delle reti strumentali
- Destina **3.8 M** euro per l'adeguamento, l'ottimizzazione e la manutenzione delle reti strumentali già operative.
- Riunisce i Tavoli Tecnici previsti per le reti nazionali dei Centri Funzioni e dei Radar Meteorologici.
- Stabilisce che le modalità di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi, siano definite sulla base di apposite convenzioni (sottoscritte dal Presidente della regione Basilicata, dai




Presidenti delle regioni e delle province autonome e dal DPC).

La direttiva del 27 febbraio 2004

la direttiva organizza il **sistema di allerta nazionale distribuito**. Essa:

- **individua** le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile
- **definisce** i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali ed organizzativi
- **stabilisce** gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali ed agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività di protezione civile
- **sancisce** i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, i soggetti istituzionali ed gli organi territoriali preposti, ancorché con altre finalità e strumenti, ma comunque ordinariamente, alla valutazione e mitigazione del rischio in materia
- **Definisce** e fa nascere i Centri di Competenza



Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile Nazionale del 26/1/2005: Il

Il decreto identifica i Centri di Competenza Utili alla rete dei Centri Funzionali.

Direttiva PCM del 25 /2/005: Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale.

[Mettere commento](#)

La Legge 100/12

La legge 100/12, nel recepire la direttiva del 2004 che definisce il sistema di allerta statale e regionale, stabilisce che entro sei mesi si dovrà provvedere all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND) e che i suoi compiti saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

alla L. 225/92 viene aggiunto il seguente articolo:

3-bis. Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (12).

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

B) Commenti alla Bozza del DPR

La bozza del DPR vorrebbe trarre il Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND) nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), dandogli il ruolo di un Servizio Pubblico di pubblico interesse, e dotandolo di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa, organizzativa ed operativa. Il DPR è stato predisposto in attuazione della legge 100/12 che così recita:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

Nella storia del SMND, questa bozza di DPR rappresenta il terzo colpo di mano ai danni delle ordinarie procedure democratiche; i tre vulnus sono stati effettuati negli ultimi 12 anni, anni che coincidono con l'avvento alla guida del Dipartimento Protezione Civile (DPC) della famosa "squadra", quella del governo del fare e della democrazia dei fini (op.cit G.Epifani); quella che aveva ideato la PC SpA, che oltre a muovere interessi economici importanti, oltre a rappresentare un escamotage per eludere i centri di controllo della spesa e realizzare strutture in conflitto con l'assetto istituzionale e democratico, era foriera di un disegno politico eversivo generale, e cioè quello di istituire di fatto, a Costituzione invariata, un premierato forte e trasformare Palazzo Chigi in un gigantesco e unico centro appaltante.

Il DPR, al di là dalla condivisibile idea di ricondurre ad un solo "centro" la politica (perché tale è) del sistema meteo, ripropone quegli stessi metodi, principi, percorsi e comportamenti che ispirarono la protezione civile SPA.

Ad ispirare il DPR in parola è la stessa improntitudine che dal 2002 ad oggi ha strappato, con la forza di un'ordinanza di PC, le competenze sul meteo che allora erano in capo al servizio mareografico e idrografico nazionale, e ha realizzato gli attuali Centri Funzionali. Non sono passati molti anni da quando la costruzione del sistema di allertamento nazionale sembrava essere la stella polare della PC e il centro funzionale centrale il fulcro dell'attività del DPC in materia di previsione e prevenzione dei rischi. Per costruire questo sistema sono state spese decine di milioni di euro, si sono concesse generose deroghe alle norme vigenti, si sono fatte politiche di reclutamento del personale quantomeno opache ed ora, con la stessa protervia e disprezzo dell'interesse comune, si intende procedere a celebrare il terzo colpo di mano. Ed è il massimo del paradosso che a volerlo realizzare è sempre la stessa squadra, coloro che hanno ideato l'impianto dei Centri Funzionali dicendo che era il migliore possibile.

Il DPR riproduce in piccolo il Sistema nazionale di Protezione civile ricalcando il responsabile unico, il comitato operativo, la commissione grandi rischi, i centri di competenza, etc e per realizzarlo si istituisce una struttura di missione secondo il DLgs 303/1999, che all'Art. 7, comma 4 così recita:

“Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto”

L'altro provvedimento che regola l'istituzione della struttura di missione è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante *"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che

“per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite apposite strutture di missione”.

Il DPR non fa, come si auspicava, una rivisitazione dell'intero sistema di monitoraggio idrogeologico, eliminando conflitti di competenze, duplicati e migliorando le prestazioni, ma, al contrario, aumenta l'incertezza sulle competenze e, in piena razionalizzazione della spesa pubblica o spending review, propone duplicati istituzionali non solo in seno alla Presidenza del Consiglio (PCM) ma addirittura dentro allo stesso Dipartimento della protezione civile (DPC).

Inoltre il DPR, a Costituzione invariata, fa derogare la PCM dalla legge che ne regola il suo stesso funzionamento di indirizzo e coordinamento, ed espone oltremodo il Presidente e il governo ai capricci del tempo che fa (la neve a Roma docet!). La PCM dunque diventa operativa.

Al di là delle considerazioni generali di merito rispetto al disegno complessivo della struttura che si intende costruire e rispetto agli ulteriori ed esosi fondi che saranno ad essa certamente destinati con accorti provvedimenti, si esprime qui anche una forte preoccupazione per le scelte che saranno effettuate in materia di reclutamento e di trattamento economico del personale destinato all'SMND. Scelte quest'ultime che nella storia della PCM sono state gestite troppo spesso con criteri opachi, derogando a norme esistenti ed eludendo le relazioni sindacali. A tale proposito la Fp CGIL nel giugno 2011 ha presentato un ricorso alla Procura della Repubblica.

Il testo del decreto:

Art 1 (Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito).

1. Per il perseguimento nel campo della meteorologia e climatologia delle finalità di cui all'articolo 2, è costituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai sensi della lettera dall'art. 3 bis, comma 4 della Legge 24

<p>febbraio 1992, n. 225 e s.m.i, il Servizio meteorologico nazionale distribuito (Servizio).</p>
<p>2. Al Servizio pubblico di cui al comma 1, dotato di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa, organizzativa ed operativa, partecipano le Autorità statali e regionali (Autorità), ferme restando le competenze riconosciute alle stesse dalla normativa vigente, attraverso il concorso federato dei soggetti pubblici (Soggetti) di cui le stesse si avvalgono ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento di pubblici servizi nel campo della meteorologia e climatologia. Altresì a tal fine, ciascuna delle Autorità provvede alla designazione di un proprio unico rappresentante (Rappresentante) nel Consiglio federale di cui all'articolo 8.</p>
<p>3. Le Autorità, attraverso gli organi di cui all'articolo 5, assicurano una azione comune e coordinata sull'intero territorio nazionale che, tenuto conto delle competenze, delle capacità e delle possibilità operative di ciascuno dei Soggetti, dovrà garantire lo svolgimento unitario ed in via esclusiva dei compiti e delle funzioni del Servizio di cui all'articolo 3. Restano ferme le competenze in materia riconosciute alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto di cui al D. P. R. 31 agosto 1971, n. 670.</p>
<p>4. Il Servizio, previa individuazione dei Soggetti e definizione delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 3, si dota di una propria organizzazione mediante l'emanazione di decreti di natura non regolamentare, adottati dal presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>5. In applicazione del principio di sussidiarietà tra i Soggetti, l'organizzazione del Servizio è articolata in strutture operative regionali e statali a tal fine preposte, consolidando e promuovendo lo sviluppo delle strutture esistenti, e ove del caso realizzandone di nuove, attraverso i Soggetti.</p>
<p>6. Le risorse di cui al comma 4, sono quelle dichiarate disponibili dai Soggetti con la garanzia del mantenimento delle stesse e della copertura dei costi relativi e quale corrispettivo dei prodotti e delle prestazioni che, concordemente stabiliti e secondo criteri di reciproca omogeneità, il Servizio deve responsabilmente fornire. A tal fine, la finanza pubblica, senza nuovi e maggiori oneri, garantisce il mantenimento dei flussi finanziari a favore dei Soggetti in essere alla data di approvazione della legge 12 luglio 2012, n. 100, di conversione del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, vincolando a ciò e a tale specifica destinazione d'uso le stesse Autorità, ovvero attraverso la struttura di missione di cui al comma 11 e ciascuno dei Soggetti ed il Servizio sottoscrivono accordi bilaterali almeno triennali, eventualmente rivedibili per motivi di disponibilità di bilancio e tacitamente rinnovabili a scadenza (Accordi).</p>
<p>7. Il Servizio garantisce il mantenimento e, ove possibile, promuove il miglioramento delle prestazioni e dei livelli di servizio, già assicurati dai Soggetti attraverso opportune pianificazioni e programmazioni tecniche, organizzative e finanziarie, nel rispetto del quadro normativo vigente e senza pregiudizio per le attività già derivanti da obblighi o accordi.</p>
<p>8 Le Autorità statali e regionali di cui al comma 2 che partecipano al Servizio sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le Presidenze delle Giunte regionali e delle Province autonome.</p>
<p>9 I Soggetti di cui al comma 2, titolari di compiti, funzioni e attività, che concorrono al Servizio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, l'Aeronautica militare, il Centro per le ricerche in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già individuati a tal fine con provvedimenti statali; b) i Soggetti, individuati con provvedimenti regionali che svolgono attività di preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza meteorologica di competenza dei centri funzionali regionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, ovvero quelli a cui sono affidati servizi meteorologici, agrometeorologici e climatologici regionali; c) gli ulteriori Soggetti riconosciuti dalla normativa vigente come titolari di una rappresentanza ufficiale del Paese e responsabili del relativo contributo oneroso permanente ad iniziative ed attività europee ed internazionali.
<p>10. Con decreto del Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, ulteriori Autorità e Soggetti sono giustificatamente ammessi a partecipare al Servizio.</p>
<p>11. In fase di prima attuazione, il Servizio ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituito in struttura di missione che è autonomo centro di responsabilità della spesa.</p>

<p>12. Con un decreto di natura non regolamentare adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Autorità e su proposta del Consiglio federale di cui all'articolo 8 può essere stabilita la gestione amministrativa di quale parte delle risorse individuate ai sensi del comma 6 rimanga nella competenza e nella responsabilità di ciascuno dei Soggetti e quale sia attribuita alla competenza della struttura di missione di cui al comma 11.</p>
<p>Art. 2 (Finalità del Servizio)</p> <p>1 Il Servizio fornisce responsabilmente le conoscenze, le informazioni, le valutazioni e le previsioni meteorologiche e climatologiche in proprio possesso e nella propria disponibilità alla Comunità nazionale e prioritariamente alle Autorità statali, regionali, nonché, ove del caso, ad autorità e soggetti esteri, competenti per la tutela dell'integrità della vita, della salute, dei beni, degli insediamenti e dell' ambiente, per lo sviluppo sostenibile e ottimale dei territori e delle attività umane, per garantire la mobilità delle popolazioni e delle merci e per la difesa del Paese al fine di supportare le medesime Autorità nelle decisioni e nell'assolvimento delle conseguenti necessità operative.</p> <p>2 Il Servizio è rivolto alle diverse comunità di utenti interessate dalle finalità di cui al comma 1 e svolge i propri compiti e funzioni istituzionali di cui all'articolo 3 e le conseguenti attività operative assicurandone, ove necessario, la continuità temporale.</p>
<p>Art. 3 (Compiti e funzioni istituzionali)</p> <p>1 Il Servizio svolge i compiti e le funzioni di pubblico interesse a rilevanza nazionale di cui al presente articolo, secondo i principi di progressiva integrazione e cooperazione delle Autorità e dei Soggetti individuati ai sensi del presente decreto, rappresenta il Paese nel contesto internazionale della meteorologia e climatologia operativa e svolge il ruolo di servizio meteorologico nazionale nell'ambito ed ai sensi dell' Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (OMM).</p> <p>2. Ferme restando le competenze attribuite al Servizio nazionale di protezione civile dall'articolo 3 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio svolge le funzioni ed i compiti assegnati nell'ambito del Sistema di allerta nazionale ai sensi dell'art. 3-bis dal decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.</p> <p>3. Il Servizio meteorologico nazionale distribuito fornisce alle autorità istituzionali preposte alla difesa ed alla sicurezza della nazione, dati e informazioni secondo i requisiti e nei formati richiesti dalle medesime autorità, garantendo, ove ritenuto necessario e richiesto, di assoggettare per esigenze connesse alla sicurezza nazionale l'erogazione delle informazioni disponibili a controllo e restrizioni secondo le determinazioni dell' Autorità di governo nazionale.</p> <p>4. Il Servizio, anche nell'ambito e nel rispetto della normativa di settore e con particolare riferimento all'operatività, svolge attività di elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza; di realizzazione, sviluppo e gestione delle reti, dei sistemi e delle piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni; di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria; di promozione e coordinamento della partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia; di approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate-attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>5 Nell'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, in particolare, per quanto attiene l'elaborazione, lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza, il Servizio:</p> <p>a) sviluppa, realizza, provvede, gestisce e distribuisce operativamente previsioni meteorologiche numeriche, deterministiche e probabilistiche, alle diverse scale spaziali e temporali, anche attraverso l'assimilazione di dati strumentali rilevati in situ e da piattaforme satellitari, rese disponibili anche dai diversi centri e consorzi europei</p>

competenti ed accreditati in materia ed in particolare dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF);

b) sviluppa, provvede, gestisce e distribuisce operativamente applicazioni, prodotti e informazioni satellitari, resi anche disponibili dai diversi centri, consorzi ed agenzie europee competenti ed accreditate in materia di osservazione meteorologica e della terra ed in particolare dall'Agenzia europea per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT);

c) elabora, sviluppa, adotta e distribuisce analisi e previsioni a diverse scale spaziali e temporali, bollettini meteorologici giornalieri, mensili e stagionali, avvisi, analisi e previsioni specializzate, nonché elaborazioni climatologiche operative a medio e lungo termine, per applicazioni idrologiche e relative ai processi di trasporto e dispersione di sostanze e particolati in atmosfera, tra l'altro, per la sorveglianza della qualità dell'aria, per l'ottimizzazione e la tutela delle attività agricole e per la produzione energetica e per l'operabilità dei trasporti;

d) assicura la veglia meteorologica e fornisce dati e informazioni e prodotti meteorologici e climatici essenziali per l'aviazione civile nell'ambito della navigazione aerea e per la navigazione marittima, seguendo ed applicando le prescrizioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e fornendo il contributo del Paese al programma World Weather Watch (WWW) dell'OMM;

e) assicura il monitoraggio, la sorveglianza e la previsione in tempo reale dell'evoluzione a brevissimo termine degli eventi meteorologici in atto utilizzando le reti ed i sistemi strumentali disponibili e sviluppando ed applicando specifici strumenti e procedure di "nowcasting";

f) realizza specifici servizi e fornisce assistenza e consulenza tecnico-scientifica nelle materie di competenza a favore delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, nonché, compatibilmente con le responsabilità, i compiti e le finalità del Servizio stesso e qualora specificamente autorizzate, di soggetti privati.

6. Per quanto attiene la realizzazione, lo sviluppo e la gestione delle reti, dei sistemi e delle piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni, il Servizio:

- a) realizza, gestisce, mantiene e sviluppa, assicurandone l'innovazione, le reti ed i sistemi nazionali per l'osservazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e climatologica, al suolo ed in quota, comprese quelle ad alta risoluzione convenzionali e non convenzionali, inclusa la rete radar nazionale, nonché le relative reti di telecomunicazione per l'accentramento, la ridistribuzione e la disseminazione in tempo reale dei dati a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- b) garantisce misurazioni speciali di interesse nazionale quali quelle dell'anidride carbonica, dell'ozono e di altre sostanze, del livello di radioattività e della concentrazione ceneri vulcaniche in Quota ai fini del monitoraggio e della caratterizzazione rispettivamente dei possibili cambiamenti climatici, del rischio nucleare e del rischio per la navigazione aerea;
- c) promuove e sostiene le attività per la standardizzazione e l'omogeneizzazione delle misure meteorologiche e climatiche secondo le linee guida dell'OMM e la loro conseguente convalida anche a livello europeo ed internazionale;
- d) promuove, sostiene e coordina processi di integrazione e standardizzazione degli archivi storici di dati meteorologici e climatici esistenti ai fini della realizzazione e valorizzazione di un unico archivio storico complessivo nazionale di cui cura la gestione e l'aggiornamento continuo anche attraverso l'integrazione e la standardizzazione con altre reti osservative, anche private, operanti sul territorio nazionale, garantendone la certificazione di qualità e la diffusione;
- e) realizza, sviluppa e gestisce, anche ai sensi dell'articolo 4, le piattaforme per l'accesso, l'interoperabilità, l'interscambio e la condivisione in tempo reale dei dati, delle informazioni e dei processi elaborativi e valutativi e delle conseguenti risultanze nell'ambito del Servizio e verso le autorità statali e regionali e, ove del caso, europee.

7. Per quanto attiene la comunicazione, l'informazione, la divulgazione e la formazione, anche post-universitaria, il Servizio:

- a) predispone le linee guida per l'individuazione della figura professionale di meteorologo, identificandone le qualifiche, le competenze e gli standard formativi, anche al fini del suo riconoscimento nell'ambito della normativa nazionale di settore;
- b) assicura la formazione, l'addestramento, la qualifica, la certificazione e la crescita tecnica e professionale del personale negli ambiti e per le materie di propria competenza organizzando e realizzando, secondo quanto prescritto dall'OMM, corsi di formazione e specializzazione, anche sulla base di apposite convenzioni con istituti, università ed enti di ricerca e con l'eventuale coinvolgimento del mondo dell'impresa. Tali attività sono svolte assicurando la coerenza tra i criteri dell'OMM e quelli definiti a livello europeo;
- c) certifica la qualità dell'informazione meteorologica e climatica secondo le normative vigenti in ambito nazionale

ed internazionale;
d) promuove e partecipa, sulla base di specifiche convenzioni con le università, alla promozione e realizzazione di corsi di laurea, master e dottorati di ricerca nelle materie di interesse;
e) elabora, aggiorna, diffonde pubblicazioni inerenti la normativa meteorologica standard e di controllo in conformità alle norme europee ed internazionali;
:f) facilita l'accesso all'informazione, privilegiando lo sviluppo e l'utilizzo di piattaforme di comunicazione innovative per un'adeguata diffusione dell'informazione meteorologica e climatica;
g) organizza comunicazione istituzionale ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.

8. Per quanto attiene la promozione ed il coordinamento della partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali, per le materie di competenza, il Servizio:
a) promuove, sostiene e coordina la partecipazione ad organismi, commissioni, progetti, programmi ed iniziative, anche europee ed internazionali, attraverso la nomina di rappresentanti qualificati e lo svolgimento di specifiche attività;
b) assicura, anche su richiesta e indicazione di altre autorità non partecipanti al Servizio, la rappresentanza del Paese in organismi e commissioni europee ed internazionali;
c) garantisce, in coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana, **gli interessi del Paese nei programmi spaziali di meteorologia e climatologia operativa realizzati dall'Agenzia europea** per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT) e dall' Agenzia spaziale europea (ESA).

9. Per quanto attiene l'approfondimento della conoscenza, il Servizio:
a) promuove e realizza attività specifiche di ricerca e sviluppo nelle materie di competenza attraverso i centri di cui all'articolo 10;
b) partecipa, in collaborazione e coordinamento con enti pubblici di ricerca, università, centri e agenzie competenti e con eccellenze operative pubbliche e private, ad attività di ricerca e sviluppo anche nell'ambito di progetti e programmi europei ed internazionali nelle quali sono richieste specifiche competenze nell'ambito della meteorologia e climatologia operativa, ove del caso coordinandole;
c) favorisce e promuove la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica per le materie di competenza nell'ambito di programmi ed organismi anche europei ed internazionali.

10. Il Servizio almeno ogni tre anni organizza una conferenza pubblica nazionale a cui invita tutti i rappresentanti degli organismi e dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo sono interessati allo stato ed agli sviluppi della meteorologia e della climatologia operativa ed ai reciproci rapporti con il Servizio, anche nel quadro delle rappresentanze e partecipazioni del Paese a livello europeo ed internazionale e con particolare riguardo alle richieste ed alle necessità ravvisate ed espresse dalle diverse e diffuse utenze, pubbliche e private, presenti nel Paese.

Art. 4 (Dati e informazioni)

1. I dati e le informazioni utili e necessari per il raggiungimento delle finalità del Servizio, nell' ambito di attività finanziate con **risorse anche parzialmente pubbliche**, acquisiti al suolo da reti e sistemi di monitoraggio e sorveglianza anche non strumentali, da piattaforme aeree e satellitari, da piattaforme navali, sono rese disponibili, ove possibile in tempo reale, al Servizio che ne cura la raccolta, la catalogazione e la gestione, anche attraverso i Soggetti, rendendone disponibile l'accesso, l'interoperatività e la condivisione ai sensi delle direttive europee in materia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.

2. Il Servizio concorre per le materie di propria competenza, in coerenza e nel rispetto con quanto dettato dal comma 1, alle attività promosse e coordinate dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ai sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche.

Art. 5 (Organi e struttura operativa)

1. Sono organi del Servizio:
a) Il Responsabile unico nazionale;

b) Il Consiglio federale

2. Il Responsabile unico nazionale ed i componenti del Consiglio federale durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. La struttura operativa generale del Servizio è costituita dalla rete delle strutture operative dei Soggetti e da una struttura di **coordinamento operativo nazionale costituita da un Direttore tecnico operativo** di cui all'articolo 11 e da un Comitato tecnico operativo di cui all'articolo 12, che durano in carica 3 anni rinnovabili.

4. È organismo di consulenza tecnico-scientifica del Servizio la Commissione meteorologica nazionale di cui all'articolo 9.

Art. 6 (Censimento delle risorse ed attivazione del Servizio)

1. Le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono censite ed il loro valore è valutato dai Soggetti ai sensi del comma 2. Sono altresì censite dai Soggetti le capacità operative acquisite, i servizi erogati, gli accordi e le convenzioni sottoscritti e vigenti e le rappresentanze del Paese ricoperte, anche in sede europea ed internazionale, da ciascuno di essi.

2. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto **e su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio, sono stabiliti congiuntamente e concordemente dai Soggetti le modalità e gli strumenti per realizzare il censimento di cui al comma 1 e la valutazione del valore delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 1 in modo omogeneo.

3. **Gli Accordi** di cui al comma 6 dell'articolo 1, da sottoscrivere in sede di prima attuazione entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, individuano e regolano le modalità tecniche, organizzative ed amministrative per la gestione condivisa e congiunta delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 1, nonché i prodotti e le prestazioni che il Servizio, in qualità di corrispettivo, deve responsabilmente erogare.

4. Restano ferme le prerogative e gli obblighi di pianificazione e di programmazione attribuiti dal presente provvedimento al Servizio, anche in relazione agli obblighi di settore discendenti dalla normativa vigente, anche di rango comunitario, e da accordi già operanti. Nell'ambito di tali prerogative e obblighi sono altresì stabilite le attribuzioni dei compiti e delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 3 a ciascuno dei Soggetti.

Art. 7 (Il Responsabile unico nazionale)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **su proposta del Capo del Dipartimento** della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, è nominato il Responsabile unico nazionale (Responsabile) che viene individuato nell'ambito di soggetti in possesso di alta qualificazione istituzionale, scientifica o tecnica, e di **solida esperienza gestionale ed operativa nelle materie di competenza del Servizio**.

2 Il Responsabile, il cui trattamento economico complessivo è stabilito con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere individuato nell'ambito delle figure apicali e dei dirigenti, il cui rapporto è regolato anche con contratto di diritto privato, resi disponibili dai Soggetti ai fini del comma 1. In tal caso il trattamento economico complessivo rimane a carico dell'amministrazione d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell'articolo 1.

3. Il Responsabile:

- a) ha la rappresentanza legale del Servizio;
- b) predispose la proposta per il piano triennale delle attività tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte della Commissione meteorologica nazionale di cui all'articolo 9;
- c) propone i provvedimenti per la successiva approvazione del Consiglio federale di cui all'articolo 8 e per gli atti che ne derivano;
- d) assicura l'unità di indirizzo delle attività del Servizio;
- e) convoca e presiede il Consiglio federale e ne stabilisce l'ordine del giorno, predisponendo i relativi atti, nonché



provvede nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte del Consiglio federale stesso nella prima riunione successiva;

- f) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio federale e verifica l'attività svolta dal servizio;
- g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dai regolamenti.

4, Il Responsabile assicura il coordinamento strategico delle relazioni istituzionali ed internazionali, il coordinamento della comunicazione anche istituzionale dei Soggetti, i rapporti con i mezzi di informazione, il coordinamento dell'approfondimento della conoscenza con il concorso della Commissione meteorologica nazionale di cui all'articolo 9, i rapporti con i Centri di competenza di cui all'articolo 10 e con gli altri soggetti della ricerca e dello sviluppo e innovazione tecnologica.

5. Il Responsabile, annualmente, presenta al Consiglio federale di cui all' articolo 8 e quindi al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Conferenza Stato regioni una relazione inerente alle attività svolte ed allo stato dal Servizio.

Art. 8 Il Consiglio federale

1 Il Consiglio federale (consiglio), costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Responsabile unico nazionale del Servizio ed è composto dai Rappresentanti individuati e delegati di ciascuna delle Autorità ai sensi del comma 2 dell' articolo 1.

2. L'attività dei componenti del Consiglio è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione ai sensi della normativa vigente.

3. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo, pianificazione e di programmazione delle attività del Servizio.

In particolare:

- a) delibera il piano triennale delle attività, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili e la gestione amministrativa delle stesse;
- b) delibera gli atti organizzativi e gli atti regolamentari generali;
- c) delibera l'approvazione e l'adozione delle procedure operative su proposta del Responsabile;
- d) nomina il Direttore tecnico operativo di cui all'articolo su proposta motivata e fiduciaria del Responsabile tra il personale particolarmente qualificato e di significativa, consolidata e certificata esperienza organizzativa e operativa nei settori di competenza del Servizio, reso disponibile a tal fine dai Soggetti;

4. **La quota da attribuire al voto di ciascun membro del Consiglio è calcolato sulla base del valore delle risorse** così come individuato ai sensi dell'articolo 5. Tale proporzione è individuata annualmente imponendo pari alla metà la quota relativa al maggior valore complessivo tra la somma dei valori delle risorse dichiarate disponibili dai Soggetti statali e dai Soggetti regionali. La quota mancante al raggiungimento della parità tra la rappresentanza statale e quella regionale è attribuita al Responsabile, anche al fine di garantire un equilibrio complessivo ed, in particolare, di salvaguardare i diritti. Con proprio provvedimento il Consiglio stabilisce le modalità di voto.

4. *(in alternativa alla precedente) La quota da attribuire al voto di ciascun membro del Consiglio e le modalità di voto sono stabilite dal Consiglio con proprio provvedimento predisposto e proposto dal Responsabile entro 30 giorni dal suo insediamento, tenuto conto che la metà del totale delle quote devono essere attribuite rispettivamente al complesso dei Soggetti statali ed a quello dei Soggetti regionali e quindi all'interno di questi parimenti ripartite tra i Soggetti.*

5. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Responsabile mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo del totale delle quote.

6. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà del totale delle quote e le delibere sono adottate a maggioranza delle quote presenti. In caso di parità prevale il voto del Responsabile

7. In caso d'urgenza, il Responsabile può convocare il Consiglio con preavviso di quarantotto ore.





8, Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza degli indirizzi e degli atti deliberati dal Consiglio, una motivata richiesta di cessazione del Responsabile dalle sue funzioni può essere avanzata al Presidente del Consiglio dei Ministri da una maggioranza qualificata di almeno i tre quarti del totale delle quote.

9. Il segretario, nominato dal Consiglio su proposta del Responsabile, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal Responsabile e dal segretario.

Art. 9 (Commissione meteorologica nazionale)

1. La Commissione meteorologica nazionale (Commissione) formula suggerimenti e proposte su tutte le attività del servizio, nonché, nelle materie di interesse del Servizio stesso, fornisce indicazioni per la definizione delle esigenze di studio e ricerca e partecipa, ove del caso e su richiesta del Responsabile, all'esame di dati e informazioni resi disponibili anche da altre istituzioni ed organizzazioni ed alla valutazione di piani, programmi e progetti.

2. La Commissione, composta da non più di undici membri di comprovata competenza scientifica e di specifica e qualificata esperienza, tra i quali è eletto il Presidente della Commissione stessa. Il Responsabile unico nazionale del Servizio partecipa alle riunioni della Commissione nella qualità di uditore, senza diritto di voto.

3. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.

4. La composizione, le modalità di elezione del Presidente e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ottenuto il parere positivo e vincolante delle altre Autorità.

Art. 10 (Centri di competenza per la meteorologia e la climatologia operativa)

1. Il Servizio raccoglie, tra le altre, le competenze attribuite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 al Servizio meteorologico dell'aeronautica militare ed all'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, già confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Il Consiglio può, con proprio provvedimento, ove ritenuto necessario, **definire i propri Centri di competenza** distinti rispetto a quelli afferenti al Servizio nazionale di protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

Art 11 (Il Direttore tecnico operativo nazionale)

1. Il Direttore tecnico operativo nazionale (Direttore) è responsabile della gestione tecnica ed operativa del Servizio e dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dei regolamenti adottati. Cura in particolare il coordinamento e l'armonizzazione dello svolgimento delle diverse fasi operative presso le diverse strutture operative per la realizzazione dei prodotti e l'erogazione dei servizi concordati. Vigila sulla corretta attuazione delle procedure operative con particolare attenzione alla condivisione e l'interscambio delle valutazioni e della messaggistica, nonché all'emissione di bollettini e avvisi. Sopravvede alla manutenzione delle procedure stesse, proponendone al Responsabile unico nazionale le necessarie modifiche e sviluppi. Assicura la realizzazione dei piani e programmi proposti dal Consiglio.

2. Con un provvedimento adottato dal Consiglio, al Direttore è riconosciuto un trattamento economico complessivo non superiore alla misura massima prevista per la propria qualifica professionale, rimanendo a carico dell'amministrazione d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell'articolo 1.

3. Il Direttore si avvale di un Ufficio di supporto, a cui concorre un contingente di personale non superiore alle venti unità, rese disponibili a tal fine dai Soggetti e che rimangono a carico dell'amministrazione d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell'articolo 1.

Art. 12 (Il comitato tecnico operativo nazionale)

1. Il comitato tecnico operativo nazionale (Comitato), presieduto dal Direttore e composto dai coordinatori tecnico operativi nazionali (Coordinatori) di cui al comma 2, coadiuva il Direttore al fine di garantire la convergenza delle strategie operative e l'omogeneità delle modalità di esercizio e di svolgimento dei compiti operativi tra i Soggetti stessi e nella soluzione delle criticità nel funzionamento del Servizio.



2. Il Comitato si organizza in sezioni tecnico operative nazionali (Sezioni) partecipate dei rappresentanti tecnici operativi individuati e delegati a tal fine dai Soggetti. Nell'ambito di ciascuna Sezione è individuato un Coordinatore di cui al comma 1. Le Sezioni sono relative ai settori meteorologico, climatologico, della modellistica numerica, del telerilevamento atmosferico da terra, del telerilevamento atmosferico dallo spazio, delle reti terrestri e sensori convenzionali, delle infrastrutture di supercalcolo e trasmissioni dati, della ricerca, sviluppo e programmi internazionali, delle applicazioni e prodotti, del personale e gestione operativa. Altre o diverse Sezioni possono essere stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

3. Le Sezioni, le modalità di partecipazione alle Sezioni, di individuazione dei Coordinatori, di organizzazione e funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, proposto dal Responsabile ed approvato dal Consiglio.
 In fase di prima attuazione tale provvedimento è adottato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio stesso.

4. Il Comitato avanza proposte al Direttore di miglioramenti e sviluppi, organizzativi, tecnici e tecnologici e rappresenta le necessità di approfondimenti conoscitivi e di sviluppo di metodi e prodotti per il miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dei prodotti e dei servizi concordati ed in generale per il raggiungimento delle finalità del Servizio nei diversi settori e materie di interesse e competenza.

Art. 13 (Sedi e strutture operative)

1. Il Servizio, ha sede centrale in Roma presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sedi operative decentrate presso i Soggetti.

2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Servizio, attraverso i Soggetti, può istituire ed organizzare il funzionamento di sedi operative nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili ed al fine, di assicurare, in via prioritaria, l'attivazione, ove non presenti e ritenuto necessario, di nuove strutture operative ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 e anche nell'ambito della cooperazione interistituzionale e solidale tra amministrazioni Statali, regionali e locali.

Art. 14 (Personale)

1. Il personale dichiarato disponibile dai Soggetti, nel rispetto degli Accordi, al fine di assicurare l'azione comune e coordinata di cui al comma 3 dell'articolo 1, è utilizzata nell'ambito delle attività dal Servizio così come previsto dagli indirizzi, dalla pianificazione e dalla programmazione degli Organi, previo consenso del personale stesso, mantenendo il proprio stato giuridico rimanendo i relativi oneri a carico delle amministrazioni d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell' articolo 1.

2. Al fine di realizzare più agevoli relazioni tra le amministrazioni coinvolte e di assicurare un più rapido ed efficace svolgimento delle reciproche procedure amministrative, concordemente agli accordi bilaterali di cui al comma 6 dell'articolo 1, presso una struttura operativa di uno dei Soggetti, ovvero presso quella comune e condivisa del Servizio, possono operare nuclei di unità organizzative in già essere presso altri Soggetti. Il personale addetto a tali unità permane a tutti gli effetti organicamente ed in servizio nell'amministrazione di appartenenza ed a carico della stessa, mentre gli ulteriori oneri, ove presenti, sono a carico del Servizio stesso. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento.

3. Al fine di evitare sperequazioni economiche tra il personale di cui al comma 1 ed adibito nell'ambito del Servizio a medesimi compiti e funzioni, possono essere definiti criteri e modalità, ad invarianza di spesa, atti a perequarne i trattamenti economici.

4. L'attività svolta dal personale civile di cui al comma 1 presso le sale operative del Servizio anche non in regime di turnazione, in relazione alle condizioni di prolungato e gravoso impegno per le attività di previsione, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza, costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi pubblici o nelle procedure di progressione di carriera.

Art. 15 (Modifiche normative)

1. Per effetto dell' entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 99. Stato Maggiore dell' Aeronautica è così



modificato:

a) al comma 2, è aggiunta, infine, la seguente lettera: "e)nomina-i-rappresentanti dell'Aeronautica Militare all'interno degli organi di direzione e controllo del Servizio meteorologico nazionale distribuito costituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (o Presidenza del Consiglio dei Ministri)";

b) al comma 3 è abrogata la lettera b);

c) dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente: "4. Il Capo di Stato Maggiore dell' Aeronautica militare assicura, tramite gli appositi comandi, la disponibilità ed il funzionamento delle risorse impiegate nel settore meteorologico dell'Aeronautica Militare così come apportate al Servizio meteorologico nazionale distribuito costituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (o Presidenza del Consiglio dei Ministri).

In materia restano salve le le forniture dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposti o all'assistenza al volo nonché le attribuzioni ed i compiti dell'Aeronautica Militare di cui agli arti. 691 e 691 bis del codice della navigazione relativamente alla meteorologia aeronautica e la competenza e responsabilità della meteorologia operativa militare. "

